

# Transazione fiscale, l'ok dei creditori pubblici non basta più

di [Giulio Andreani](#)

Riappare nel Dl Salvainfrazioni la norma che pone un limite alla falcidia dei debiti tributari generata dalla omologazione forzata della transazione fiscale formulata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione, dopo che, il mese scorso, era stata espunta dal cosiddetto decreto Pa (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

La transazione, se proposta nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, potrà essere omologata dal tribunale, anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, solo quando, oltre a essere – come in passato – conveniente per i creditori pubblici rispetto all'alternativa liquidatoria e determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60 o del 30 per cento dei crediti oggetto dell'accordo, ricorreranno anche le ulteriori condizioni che seguono:

- 1) un soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi pari almeno al 30 per cento del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, se il credito complessivo di cui sono titolari altri creditori aderenti corrisponde ad almeno un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa istante;
- 2) un soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi pari almeno al 40 per cento del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, e una dilazione di pagamento non superiore a dieci anni, se il credito complessivo di cui sono titolari altri creditori aderenti è inferiore a un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa istante oppure se non vi è alcun altro creditore aderente all'accordo.

Pertanto, la convenienza e la natura determinante dell'adesione dei creditori pubblici continuano a essere necessarie ai fini del cram down fiscale, ma non sono più sufficienti.

Inoltre, la omologazione forzata viene preclusa se gli accordi hanno natura liquidatoria, nel qual caso l'impresa debitrice può comunque avvalersi della transazione fiscale a cui aderisca l'agenzia delle Entrate, ma non della omologazione forzata in assenza di adesione da parte di quest'ultima.

La norma contiene peraltro anche disposizioni che, lette a contrario, costituiscono precisazioni utili indipendentemente dal contesto in cui sono previste. Infatti, disporre che il cram down è consentito in alcuni casi solo se la dilazione di pagamento non eccede i dieci anni, significa anche superare mediante legge quell'indirizzo giurisprudenziale che esclude l'omologazione forzata se l'arco temporale del piano supera un quinquennio. Inoltre, avendo la norma a oggetto anche il cram down relativo alla transazione contributiva con soddisfacimento almeno del 30 o del 40 per cento, sancisce l'illegittimità di quella prassi di Inps e Inail in base alla quale vengono rigettate le proposte che escludono il pagamento integrale dei crediti destinati al trattamento pensionistico dei lavoratori.

Sono auspicabili due correzioni della norma: una, per limitarne l'applicazione al cram down conseguente al rigetto della proposta di transazione e non anche a quello derivante dall'omessa pronuncia del Fisco, perché un limite alla omologazione forzata può essere giustificato quando l'agenzia delle Entrate rileva un abuso e lo motiva adeguatamente, ma non quando omette di esprimersi; l'altra, per ridurre le soglie di soddisfacimento al 20 e al 30 per cento, perché quelle del 30 e del 40 possono ostacolare non solo le condotte abusive, ma anche risanamenti meritevoli di tutela.

Nulla muta, invece, in merito alla transazione fiscale attuata nell'ambito del concordato preventivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili solo alle proposte di transazione depositate successivamente alla loro entrata in vigore.

14 luglio 2023